

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE DILAZIONI DI PAGAMENTO DEI CARICHI ARRETRATI IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**
- Art. 2 - Determinazione dell'entità degli interessi**
- Art. 3 - Modalità di dilazione**
- Art. 4 - Termini di presentazione della domanda e decadenza**
- Art. 5 - Disposizioni finali ed entrata in vigore**

Art. 1
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la misura degli interessi e le dilazioni di pagamento relativamente ad avvisi di accertamento e successive ingiunzioni fiscali dei seguenti tributi locali:

- Imposta municipale propria (IMU),
- Tassa rifiuti e servizi (TARES),
 - Tassa rifiuti (TARI)
 - Tassa servizi Indivisibili (TASI)
 - Imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
 - Diritti sulle pubbliche affissioni,
 - Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche all'istituto dell'accertamento con adesione.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano alla riscossione a mezzo ruolo la cui competenza rimane in capo all'Agente per la Riscossione ai sensi delle deliberazioni C.C. n. 141 del 29/11/2008 e n. 40 del 14/5/2013.

Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
Determinazione dell'entità degli interessi

Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aumentato di 2,5 punti percentuali.

Gli interessi si applicano con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Nessuna dilazione e/o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 3

Modalità di dilazione

La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Settore competente per la gestione dei tributi o al Concessionario per i tributi affidati in concessione.

La domanda deve essere consegnata:

- per posta elettronica certificata, tramite raccomandata o direttamente allo sportello del Protocollo generale comunale per i tributi gestiti direttamente dall'Ente;
- per posta elettronica certificata, tramite raccomandata o direttamente allo sportello del Concessionario per i tributi affidati in concessione.

E' condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione che non sia stato presentato ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa e di cui si chiede la rateizzazione.

La rateizzazione non può essere accordata :

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 250,00.

Su richiesta del contribuente, le somme dovute, possono essere versate in rate, di norma mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:

- a) fino a 12 mesi: per importi inferiori a 1.500,00 euro senza fideiussione;
- b) fino a 24 mesi: per importi superiori a 1.500,00 euro e fino a 5.000,00 euro senza fideiussione;
- c) oltre i 24 mesi e fino ai 48 mesi: per qualsiasi importo con fideiussione;
- d) oltre i 48 mesi e fino ai 72 mesi: solo per importi superiori a 30.000,00 euro con fideiussione.

Le concessioni delle dilazioni, come precisato ai suddetti punti c) e d), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 38 bis del DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista nell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 4

Termini di presentazione della domanda e decadenza

La richiesta di dilazione, per le somme dovute a seguito di:

- notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo;

devono essere presentate entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso;

- accertamento con adesione;

devono essere presentate entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, in caso di accoglimento ed entro i termini di definitività dell'atto in caso di diniego.

- avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza di dilazione.

- notifica di ingiunzione fiscale non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa. La prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica.

- notifica di ingiunzione fiscale già definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza di dilazione.

Il beneficio della rateizzazione decade automaticamente in caso di:

- mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive;
- presentazione di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa.

L'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Il mancato versamento di una rata (ad eccezione della prima), non determina la decadenza automatica del beneficio, se effettuato unitamente alla rata successiva entro la scadenza di quest'ultima, ma è causa di risoluzione in caso di recidiva.

E' possibile richiedere la dilazione del pagamento di più atti contemporaneamente, purché tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione per ciascun tributo.

La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal Funzionario Responsabile del tributo.

Art. 5

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, relative alla disciplina delle dilazioni/rateizzazioni di pagamento per avvisi di accertamento tributari e carichi arretrati.

Il regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.

AI COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
Ufficio _____
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it

AL CONCESSIONARIO

Via _____
Cap _____ Città _____
Pec: _____

OGGETTO: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE per l'anno/i di imposta _____
 IMU TARES TARI TASI ICP Diritto pubblica affissioni TOSAP ICI TARSU

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____
il _____ CF _____ e residente nel Comune di _____
_____ via _____ tel. _____
rappresentante della società _____ P.Iva _____
Sede legale _____ via _____ mail _____

CHIEDE

Di poter rateizzare il pagamento dovuto a seguito di:

- avviso di accertamento non ancora definitivo
- accertamento con adesione
- avviso di accertamento definitivo
- ingiunzione fiscale non ancora definitiva
- ingiunzione fiscale già definitiva

n. _____ notificato in data _____ in n. _____ rate.

DICHIARA

di aver letto e conoscere il Regolamento comunale n. _____ del _____ ed accettarne le condizioni.

Data _____

Firma _____